

NOTE

⁽¹⁾ da compilare solo se residenti presso un comune diverso da Cagliari; l'elezione di domicilio, ai fini delle notifiche, va fatta presso un soggetto residente/domiciliato nel comune dove ha sede il Giudice adito (Cagliari) o presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari.

⁽²⁾ indicare il tipo di provvedimento richiesto al Giudice: annullamento, modifica (riduzione della sanzione), eventuale richiesta di sospensione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

- Il ricorso deve essere depositato dal ricorrente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari (via Grazia Deledda) Ufficio Ruolo Generale.
- Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (effettuata a mani o a mezzo posta).

E' INDISPENSABILE CONSEGNARE:

1. Il ricorso, completo di generalità, residenza del ricorrente e motivi di contestazione del verbale, unitamente a 4 fotocopie dello stesso (**totale 1 originale + 4 fotocopie**).
2. L'atto per il quale si presenta opposizione (Verbale, Ordinanza, Cartella Esattoriale) in originale o copia ben leggibile di tutte le parti che la compongono con particolare riferimento alla leggibilità della data di contestazione o notificazione, data dalla quale decorrono i termini per presentare opposizione (quindi completo anche di busta di spedizione in caso di notifica del verbale a mezzo posta).
3. Originale o copia di eventuale ulteriore documentazione che l'opponente ritenga utile esibire al Giudice di Pace a sostegno delle argomentazioni esposte.

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI IN MERITO AL RICORSO DEPOSITATO

Ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4).

In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 22 comma 5).

In pratica significa che se il ricorrente non è residente in Cagliari e/o non indica un domicilio in Cagliari (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro ecc.) la cancelleria non effettuerà le comunicazioni sulla data dell'udienza, sull'esito del ricorso ecc. e quindi dovrà essere il ricorrente stesso a dover assumere queste informazioni dalla cancelleria.

NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 204 bis PER RICORSI A VERBALI DI ACCERTAMENTO CONCERNENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- Il ricorso al Giudice di pace può essere presentato solamente qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia già stato presentato ricorso al Prefetto.
- Il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale (In pratica non potrà diminuire l'importo che è indicato nel Verbale per il quale si è presentato ricorso).
- Il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla Patente.